



COMUNE di MINUCCIANO

Provincia di Lucca

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 3 del 08.03.2014

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DI CAVE DI MARMO E DI PIETRA.

L'anno duemilaquattordici oggi OTTO del mese di MARZO alle ore 10.50 nella sala consiliare del palazzo comunale, si è riunito il Consiglio comunale convocato nei modi di legge e di regolamento, sotto la presidenza dell'arch. Domenico Davini nella sua qualità di Sindaco e Presidente del Consiglio.

Alla convocazione in sessione straordinaria risultano all'appello nominale i consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI
DAVINI Domenico – Presidente	SI	
BARICCHI Massimiliano	SI	
BERTI Gian Domenico	SI	
CANOZZI Lorena	SI	
CASOTTI Sauro	SI	
DAVINI Mariangela		SI
FERRI Marcello	SI	
MONELLI Erminio	SI	
MOROSINI Osvaldo	SI	
PILLI Rita	SI	
POLETTI Antonio		SI
ROMEI Dante	SI	
TRAGGIAI Johnny		SI

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Sono presenti gli assessori esterni: Poli Nicola.

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Daniele Giorgi, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

La seduta è pubblica.



1

**OGGETTO : MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
IN AFFITTO DI CAVE DI MARMO E DI PIETRA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione;

Udita l'illustrazione fattane dal Sindaco-Presidente del Consiglio comunale e il successivo dibattito;

Visti gli allegati pareri, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visto il T.U. E. L. D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

con voti favorevoli n. 7 espressi per alzata di mano su n. 10 consiglieri presenti di cui 7 votanti e 3 astenuti (Baricchi, Berti, Canozzi)

DELIBERA

- 1) di approvare la allegata proposta di deliberazione.

Con successiva votazione espressa per alzata di mano con voti favorevoli n. 7 su n. 10 consiglieri presenti di cui 7 favorevoli e 3 astenuti (Baricchi, Berti e Canozzi)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000



OGGETTO: Modifiche al Regolamento comunale per la concessione in affitto di cave di marmo e di pietra;

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Visto l'argomento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno;

Visto il vigente regolamento per la concessione in affitto di cave di marmo e di pietra di proprietà comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 26.11.2005;

Viste le integrazioni apportate all'art. 2 con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 01.04.2011;

Viste le integrazioni apportate all'art. 29 con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 04.04.2012;

Ritenuto, per soddisfare avvenute esigenze tecniche, gestionali ed adeguamenti previsti dalla Legge Regionale Toscana n. 78 del 03.11.1998 " Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili ", apportare delle modifiche, all'art. 4, art. 7 e art. 36 e riportare nel testo le integrazioni sopracitate;

Viste le modifiche apportate e il nuovo testo coordinato;

Visti i pareri espressi dai Responsabili degli Uffici competenti;

Vista la L.R.T. n. 78 del 03.11.1998 e successive modifiche ed integrazioni

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni

D E L I B E R A

- 1) - di approvare le modifiche apportate al Regolamento per la concessione in affitto di cave di marmo e di pietra di proprietà comunale;
- 2) - di approvare il testo coordinato del Regolamento, che viene allegato alla presente deliberazione facendone parte integrante e sostanziale;
- 3) - di dare atto che il nuovo regolamento entra in vigore dal 08 marzo 2014 ;
- 4) - di dare mandato ai responsabili dei servizi di inviare copia del nuovo regolamento agli attuali concessionari di cave comunali.





COMUNE DI MINUCCIANO

Provincia di Lucca

☒ Piazza Chiavacci n° 1 - 55034 MINUCCIANO (LU)

OGGETTO: Ateneo di Reggio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 08/03/2014

Proposta di deliberazione avente per oggetto:

OGGETTO : MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DI CAVE DI MARMO O DI PIETRA

Il responsabile di Area Tecnica, in merito alla suddetta proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime in ordine alla regolarità tecnica parere

FAVOREVOLE

oppure _____

Minucciano, 06.03.2014



Il responsabile
Geom. Roberto Ciuffardi

La responsabile dell' Area Finanziaria, in merito alla suddetta proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime in ordine alla regolarità contabile parere

FAVOREVOLE

oppure per quanto di competenza

Minucciano, 6/3/2014

La responsabile
Dott. Vittoriana Pedreschi



Art. 2

La concessione in affitto delle cave di marmo è di competenza della Giunta Comunale, che decide di accogliere o meno la domanda dandone comunicazione scritta al richiedente.

Nel caso in cui più ditte o società o cooperative abbiano presentato domanda per ottenere in affitto cave di marmo o di pietra, si provvederà all'esperimento di licitazione privata, da tenersi nei modi e nelle forme di legge, concedendo in affitto la cava a chi avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'ente.

La somma offerta ai sensi del precedente comma si aggiunge all'importo di cui alla lettera B) del successivo art. 15.

Discrezionalmente la Giunta Comunale, nel caso in cui si presenti un elevato interesse per l'ente sia finanziario che occupazionale, può affidare direttamente la concessione a ditta qualificata nel settore che sviluppi e valorizzi il bene concesso.

Nel caso di cava libera il concessionario di cava confinante può esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dall'avviso di disponibilità di cui al successivo art. 3, al canone fissato dal regolamento cave con la maggiorazione del 10%. ← INTEGR

Art. 4

La domanda di concessione di cui all'art.1 dovrà essere corredata:

- a) dalla quietanza di versamento di € 125,00 per istruttoria della pratica;
- b) dalla quietanza di versamento della somma di Euro 7.500,00 a titolo di deposito cauzionale provvisorio. Tale garanzia, da presentare mediante fideiussione bancaria, sarà svincolata immediatamente in caso di mancato accoglimento della domanda. Nel caso di accoglimento della stessa, la garanzia provvisoria, alla stipula del contratto, sarà trasformata in definitiva adeguandola fino a coprire la percentuale del 5% del valore contrattuale ed annualmente rivista in funzione degli anni residui di contratto. ← MODIF
- c) da un breve curriculum sull'attività della ditta, completo delle capacità tecniche ed economiche.

Art. 7

A) - La concessione di affitto ha la durata di anni 20 (venti). ← MODIF

Alla scadenza del contratto o alla sua rescissione, ogni opera fissa sussidiaria della cava che l'affittuario avesse costruito come strade, vasche, case, canali, muri, etc., resterà di proprietà del Comune senza che all'affittuario siano dovuti compensi o rimborsi di qualsiasi genere. Le opere mobili invece, come baracche di legno, steccati, impalcature, macchinari etc. potranno essere ritirate dall'affittuario entro il termine massimo di 30 giorni dalla scadenza o dalla rescissione del contratto.

Decorso il termine di cui al primo comma (20 anni) il concessionario, qualora la lavorazione e l'utilizzo della cava risulti conforme al piano di coltivazione approvato, può ottenere, dietro richiesta, il rinnovo della concessione in affitto alle seguenti condizioni: ← MODIF

- a) se il canone di affitto sarà superiore al 10% del prezzo a base d'asta della cava aggiunto all'importo di cui alla lettera B del successivo articolo 15, il rinnovo della concessione in affitto avverrà allo stesso canone;
- b) se il canone corrisposto non sarà superiore al 10% del prezzo a base d'asta della cava aggiunto all'importo di cui alla lettera B del successivo articolo 15, il rinnovo della



concessione di affitto avverrà con un aumento del 10% del canone corrisposto alla data di scadenza;

B) - La richiesta di recesso dal contratto di affitto prima della scadenza naturale dello stesso, da parte del concessionario, dovrà pervenire con preavviso di mesi 6 (sei) e solo dietro pagamento di una penale calcolata come segue: se la richiesta di recesso è effettuata nell'arco del primo decennio di contratto, la penale dovuta sarà pari al 20% del canone di affitto relativo ad un periodo di nove annualità, detratti i periodi di effettiva vigenza di contratto già svolti, fatti salvi i canoni del periodo di preavviso; se la richiesta di recesso è effettuata nell'arco del secondo decennio di contratto, la penale dovuta sarà pari al 20% del canone di affitto relativo ad un periodo di nove annualità, detratti i periodi di effettiva vigenza di contratto già svolti a partire dall'undicesimo anno di contratto, fatti salvi i canoni del periodo di preavviso.

Art. 29

La Giunta Comunale può consentire la totale gratuità del canone per il primo anno di concessione, nei casi previsti dall'articolo 9 (scoperta di nuove cave) e nel caso di cave dimesse da oltre 5 anni, qualora lo scopritore o il concessionario dimostrino con idonea documentazione di avere o dover sopportare impegni finanziari di notevole entità.

In caso contrario si applicano i benefici di cui al precedente articolo.

La Giunta Comunale al fine di riattivare cave dimesse da oltre 5 anni e favorire l'apertura di nuove cave, può ridurre la durata contrattuale di cui all'art. 7 ad anni 2 (due).

In questo caso non sono previste le agevolazioni del comma precedente e dell'art. 28 e il canone dovrà essere interamente corrisposto per i due anni anche in caso di recesso anticipato.

Prima del termine del periodo contrattuale così determinato, il conduttore di cava può chiedere l'estensione del contratto, fino al raggiungimento del termine di cui all'art. 7.

Art. 36

Norme transitorie.

Le Società attualmente titolari di concessione cave di marmo, con l'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno adeguare le polizze di garanzia come previsto dagli art. 4 e 17 entro il 31 MARZO 2006.

Le Società titolari di concessione di cave di marmo alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno chiedere l'estensione della durata della loro concessione, fino al raggiungimento del termine di cui all'art. 7, computando quale dies a quo il giorno di stipula del contratto attualmente in essere.



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to: Davini Domenico

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to. Dott. Daniele Giorgi

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO IL 12/03/14 al n. 284 del registro

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi
f.to Daniele Giorgi

Il sottoscritto responsabile dei servizi amministrativi visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

○ E' stata affissa per copia all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____ ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

Il Responsabile dei Servizi Amm.vi
f.to Daniele Giorgi

○ E' stata comunicata in data _____ ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Minucciano, _____

Il Responsabile dei Servizi Amm.vi
f.to Daniele Giorgi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Minucciano, _____

Il Responsabile dei Servizi Amm.vi
f.to Daniele Giorgi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Minucciano, _____

Il Responsabile dei Servizi Amm.vi
Daniele Giorgi

Daniele Giorgi